

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

#### **Art. 14 Inviolabilità del domicilio**

Il domicilio è inviolabile [c.p. [614](#) s.].

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [c.c. [1798](#) ss., [2905](#) ss.; c. p.c. [118](#), [670](#) ss.; c. p.p. [272](#)].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.